

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

	<u>Reclamo ex art. 669 terdecies</u>	
	Nell'interesse dell'Avv. GIANLUCA VALENTI , nato a Palermo il	
	03.9.1972, C.F. VLNGLC72P03G273D, residente in Messina, via	
	Panoramica dello Stretto n. 1416, rappresentato e difeso, giusta procura	
	in calce al ricorso in riassunzione del 06/06/2024, dall'Avv. Gianclaudio	
	Puglisi (C.F.: PGLGCL81S19F158O; fax: 0905726244) e dall'Avv. Fabrizio	
	Mandanici (C.F.: MNDFRZ72S28F158B, fax 090-71327), elettivamente	
	domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Via dei	
	Mille n.243, e con domicilio digitale all'indirizzo pec:	
	gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it e avv.fmandanici@pec.giuffre.it.	
	<i>contro</i>	
	- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	
	dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	
	- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA	
	FUNZIONE PUBBLICA , in persona del legale rappresentante pro tempore,	
	rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	
	di Messina	
	- INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI	
	INFORTUNI SUL LAVORO , in persona del legale rappresentante pro	
	tempore, domiciliato per la carica in Roma, P.le Pastore 6	
	- ISPettorato Nazionale del Lavoro , in persona del legale	
	rappresentante pro tempore rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	



dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DELLAVORO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

e nei confronti

LA PLACA SANTO (LPLSNT86P2oF126D) nato il 20.09.1986 a Menfi (AG) ed ivi residente in Piazzale Rotolo G. n. 2, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.

per la riforma,

dell'ordinanza del 17.07.2024 resa dal Giudice Monocratico nel giudizio iscritto al n. 3201 sub 1/2024

FATTO



Il Dipartimento della funzione pubblica organizzava il concorso

come di seguito indicato avvalendosi della Commissione

Interministeriale RIPAM per l'espletamento della relativa procedura.

Il Bando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a Serie

Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019 con successivo

avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed

esami" n. 60 del 30 luglio 2021.

Era prevista la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario

amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro) e CU/ISPL

(Ispettore del lavoro).

Il ricorrente inviava la propria istanza di partecipazione al

Concorso per il profilo CU/GIUL, tramite l'apposito Portale, e così

partecipava alla prova selettiva per il profilo superandola con

punteggio di 24.625.

Dalla graduatoria finale di merito aggiornata per il profilo

CU/GIUL, validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del

25.05.2022, e pubblicata in data 06.06.2022, l'Avv. Valenti risultava

collocato nella posizione 810 e così assegnato alla sede INAIL di

Chiavari (GE).

La sede di Chiavari assegnata risultava, tra le scelte effettuate, al

n. 13, dunque successiva rispetto alle sedi siciliane scelte con priorità in

quanto più vicine alla località di residenza, Messina.

Con i provvedimenti impugnati, del 23.09.2022 e del 5.10.2022,

l'Amministrazione, *"tenuto conto delle istanze pervenute dalle*



amministrazioni di sostituzione dei vincitori rinunciatari e di

assegnazione di ulteriori risorse” procedeva allo scorrimento delle graduatorie precisando che “A partire dalle ore 17,30 del giorno 23 settembre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 30 settembre 2022 gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione 851 alla posizione 1247 devono inviare la scelta dell’amministrazione e della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One”.

In sostanza, i vincitori idonei “per scorrimento” hanno avuto la possibilità di scegliere la sede a copertura delle posizioni resesi vacanti con priorità rispetto a chi era già stato assunto.

L’Avv. Gianluca Valenti impugnava gli atti indicati in epigrafe proponendo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Si costituivano le amministrazioni resistenti ed il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso, e, all’esito della camera di consiglio del 22.11.22, il Collegio adottava l’ordinanza n. 7170/22 di rigetto della domanda cautelare.

Ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi contenute, il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n. RG. 243/2023, in seno al quale, all’esito della camera di consiglio, il Collegio accoglieva l’appello ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica ritenendo che “la questione contenziosa necessita peraltro di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito”.

In particolare veniva precisato che: “Deve essere pertanto



esaminata la possibilità di differenziare il caso di rinunce intervenute

prima della presa di servizio da parte dei candidati che precedono in graduatoria, per l'ipotesi che il conseguente aggravio di lavoro degli uffici organizzativi non corrisponda a effettivi rischi per il servizio agli utenti e, pertanto, non possa giustificare la pretermissione del criterio del merito, essenziale corollario dei principi di cui all'art. 97 Cost.”.

Veniva così fissata l'udienza pubblica del 17.10.2023 per la trattazione del ricorso nel merito innanzi al TAR Lazio.

Nel frattempo l'amministrazione adottava un secondo provvedimento di scorrimento della graduatoria, del 7.02.2023, invitando ulteriori idonei classificati in posizione peggiore rispetto al ricorrente; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Nelle more del giudizio come su introitato il ricorrente veniva assegnato in via temporanea, a far data dall'01/06/2023 e ad oggi in servizio in tale sede, presso la Direzione Territoriale INAIL di Messina con modalità di lavoro decentrato.

In data 20.06.2023, l'Amministrazione adottava un terzo provvedimento di scorrimento che, tuttavia, ritenuto altrettanto illegittimo come quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, veniva avversato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

All'esito dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2023, con ordinanza collegiale n.15935 del 27 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del merito, mancando i termini a difesa, stante



la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, e veniva

contestualmente dato avviso di possibile inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

In vero all'esito della successiva udienza pubblica tenutasi in data 30 gennaio 2024 il Tar di Roma, con sentenza n. 4207/2024, pubblicata l'01/03/2024, ha così statuito:

- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..

Con ricorso ordinario ed istanza ex art. 700 c.p.c., depositati in riassunzione dopo la pronuncia di difetto di giurisdizione del Tribunale preventivamente adito, l'Avv. Valenti chiedeva al Tribunale di Messina Sez. lavoro, *"di adottare ogni provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito, e di disapplicare o, con ogni altra statuizione, privare di efficacia i provvedimenti impugnati, meglio specificati in ricorso e, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente alla scelta in via prioritaria di una delle sedi, site nella Regione Sicilia, resesi disponibili."*

Con l'ordinanza oggi impugnata il Giudice Monocratico rigettava l'istanza cautelare proposta *"non ravvisandosi i profili, alla stregua della sommarietà di tale fase, di sussistenza del diritto invocato in via interinale ed urgente."*

Tale pronuncia, tuttavia, merita riforma poiché il Giudice



Monocratico non ha colto l'illegittimità dei provvedimenti adottati

dalle Amministrazioni coinvolte, per i seguenti

MOTIVI

I. IN VIA PRELIMINARE

Occorre, in primo luogo, anche in questa sede riportare i motivi di illegittimità, fatti rilevare dinanzi al Giudice Monocratico, la cui riproposizione è necessaria al fine di evidenziare *l'error in iudicando* che vizia l'ordinanza in oggetto:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 2 E COMMA 4 DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come premesso in narrativa, con provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito internet di Formez PA, l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati, vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l'ordine di



preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, senza

procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati già vincitori, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resi disponibili o, comunque, senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.

Al riguardo, l’art. 14, 4° c., del Bando, così come l’Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito internet di Formez PA in data 7.6.2022, hanno previsto che “4. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]”.

L’Amministrazione ha errato, tuttavia, nell’applicare l’esclusione ivi contenuta ai casi di rinunce incorse anche prima del “periodo di prova”, e non, esclusivamente, a quelle rinunce o interruzioni del rapporto di lavoro instaurato con INAIL successive alla presa di servizio.

La decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria, invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora



disponibili”, si pone in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost. e ha

prodotto un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede in violazione di regole procedurali espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

È manifesta la lesione degli interessi dell’odierno ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili saranno assegnati, come nel caso del controinteressato oggi evocato in giudizio, a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto all’Avv. Valenti.

In sostanza la previsione che esclude i candidati già vincitori dalla possibilità di scegliere **“le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova”**, non può che riguardare solo ed esclusivamente le rinunce intervenute dopo la “prima” accettazione della sede da parte del candidato vincitore idoneo, perché tale interpretazione si evince chiaramente dal dato letterale della norma.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all’assurda conclusione per cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di graduatoria potrebbe effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, come nel caso dell’Avv. Valenti, il quale di fatto vedrebbe venir meno la garanzia di priorità di scelta della sede in base all’ordine di graduatoria, in totale violazione dell’art. 14, 2° c., del Bando secondo cui: “I



candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede

secondo l'ordine di graduatoria".

Il provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, determinano un'obiettiva alterazione degli esiti del concorso, perché privilegia le scelte espresse ex post (da candidati che inizialmente nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati rimasti ab origine vincitori del concorso e collocatisi in posizione più favorevole.

E ciò si pone in palese contrasto con i più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l'azione amministrativa nonché con le previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio meritocratico.

A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti, finalizzata all'eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte.

Non è ragionevole, infatti, che alcuni posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una riassegnazione di tali sedi tornate disponibili in favore degli altri candidati vincitori, che pure per le stesse avevano espresso una



preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. Mentre possono

giovarsi di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori
solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione
inferiore/deteriore rispetto ai primi.

È evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento di
scorrimento e di invito a scegliere le sedi rimaste vacanti del 23.9.2022,
così come degli atti successivi quali, ad esempio, le scelte effettuate dai
controinteressati (vincitori per scorrimento) che dovranno, pertanto,
essere annullati con la conseguenza che dovrà essere consentito all'Avv.
Valenti di operare la scelta in via prioritaria presso una delle altre sedi,
site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili.

Non è inutile evidenziare, peraltro, che l'INAIL Direzione Centrale
Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di
mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C).
Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono
esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia
necessità che l'Avv. Valenti permanga nella sede "INAIL - Chiavari",
dall'altro, unitamente allo scorrimento di graduatoria indetto, con le
relative illegittime modalità di assegnazione delle sedi, rende urgente la
riassegnazione del ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella
Regione Sicilia, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in
ragione della procedura di mobilità suddetta, ovvero dell'assegnazione
conseguente a scorrimento di graduatoria.

Si precisa che, dagli elenchi delle sedi disponibili, pubblicati
dall'Amministrazione in sede di scorrimento, infatti, risulta confermato



che i posti vacanti per le sedi INAIL, rispetto ai quali i vincitori “per scorrimento” hanno formulato la loro preferenza sono:

	<i>D. R. SICILIA (Palermo)</i>	<i>1</i>
	<i>ENNA</i>	<i>1</i>
	<i>CATANIA</i>	<i>1</i>
	<i>MESSINA</i>	<i>1</i>
	<i>TRAPANI</i>	<i>2</i>
	<i>PALERMO - TITONE</i>	<i>1</i>
	<i>SIRACUSA</i>	<i>1</i>
	<i>Alla luce di quanto esposto, dunque, gli atti impugnati in epigrafe,</i>	
	<i>e, in primo luogo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e</i>	
	<i>contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per</i>	
	<i>scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di</i>	
	<i>manifestazione della preferenza sedi, di per sé e anche nella parte in cui</i>	
	<i>siano interpretati nel senso in questa sede censurato, devono essere</i>	
	<i>annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con</i>	
	<i>assegnazione in servizio dell'Avv. Gianluca Valenti presso una delle altre</i>	
	<i>sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili, per le</i>	
	<i>quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL –</i>	
	<i>Chiavari”.</i>	
	II. SUL FUMUS BONI IURIS	
	<i>Il punto su cui il Giudice Monocratico ha fondato il rigetto è che</i>	
	<i>“la norma individua come spartiacque tra una e l'altra ipotesi, l'avere i</i>	
	<i>candidati vincitori, stipulato i contratti di lavoro con l'ente e quindi</i>	
	<i>scelto la sede di assegnazione. Ciò che quindi accade successivamente</i>	



“all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori” e quindi al

passaggio dalla fase concorsuale a quella di diritto privato del datore di lavoro, viene regolata secondo lo scorrimento in graduatoria. La stipula del contratto di lavoro e l’immissione in servizio dei primi vincitori, cristallizza infatti la procedura di formazione del consenso della pubblica amministrazione, non rendendola più revocabile”.

Al contrario di quanto sostenuto, tuttavia, è evidente che tra la fase finale di individuazione dei candidati che verranno assunti e la sottoscrizione del contratto di lavoro dei medesimi (quindi la vera e propria assunzione) c’è un momento in cui le sedi di lavoro sono “opzionate” dai candidati e non possono certamente essere considerate “non disponibili” almeno fino alla effettiva presa in servizio.

Questo perché, fino al momento della sottoscrizione del contratto è sempre possibile per il candidato, come è successo nella procedura concorsuale in questione, operare una rinuncia formale (perché comunicata all’Amministrazione) o informale (perché consistita nella mancata presentazione alla convocazione).

Ed è allora evidente in tali casi la sede “opzionata” dal candidato, **che ha rinunciato al posto di lavoro prima ancora di prendere servizio**, non può mai essere considerata “occupata” al pari di quella scelta dal candidato che **ha sottoscritto il contratto, iniziato il periodo di prova e, successivamente, rinunciato o interrotto il rapporto.**

Ma tale differenza emerge chiaramente da quanto disposto all’art. 14 comma 4 secondo cui *“Successivamente all’assunzione in*



servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si

renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero
interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con
le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante
l'espletamento del periodo di prova".

La superiore previsione non lascia dubbi circa il diverso
carattere della sede che si è resa "nuovamente" disponibile, a seguito
di rinunce espresse al posto di lavoro ottenuto o interruzioni del
rapporto di lavoro instaurato, e della sede che non è mai stata
"occupata", ancorché scelta, per decadenza intesa come mancata
accettazione del posto di lavoro.

Pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice Monocratico, sono
erronee e vanno riformate perché derivano da una non corretta
interpretazione della previsione del Bando sopra citata dal momento
che, la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria,
invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a
manifestare l' "*ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora*
disponibili", si pone in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost. e ha
prodotto un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della
sede in violazione di regole procedurali espressione dei principi di
buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

La corretta applicazione dei principi sopra richiamati,
consentirebbe ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e
come tali vincitori di concorso, di ottenere una adeguata sede di
servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale



rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non

vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente.

III. SUL PERICULUM IN MORA

Il pregiudizio che gli effetti dei provvedimenti impugnati sono in grado di arrecare all'odierno reclamante è tale da giustificare l'adozione della misura cautelare.

I provvedimenti con cui si è consentito ai vincitori "per scorrimento" di scegliere la sede a loro più congeniale cristallizzerà i suoi effetti con la stipula del contratto di lavoro, con la conseguenza che il danno che subirebbe il reclamante sarebbe già attuale e concreto.

E' del tutto evidente che l'illegittimo protrarsi dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati è causa di un grave pregiudizio nei confronti dell'Avv. Valenti, dal momento che la scelta delle sedi operata, in maniera illegittima, dai vincitori "per scorrimento" diventerà definitiva in mancanza di un provvedimento cautelare che la privi di efficacia fino alla definizione nel merito del giudizio.

È opportuno sottolineare che l'Avv. Valenti, essendo venuto a conoscenza che all'esito della procedura di scorrimento sopra indicata le sedi di Messina ed Enna erano rimaste ancora vacanti, inviava in data 22.12.2022 specifica istanza per essere ivi assegnato.

Un'adeguata tutela cautelare potrebbe, in attesa della definizione nel merito del giudizio, consentire al reclamante di prendere servizio presso la sede di Messina, stante l'attuale vacanza di tale sede, senza con ciò compromettere alcun interesse



dell'Amministrazione ed anzi soddisfacendo così anche l'esigenza di

copertura dei posti liberi.

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia riformare l'ordinanza meglio specificata in epigrafe, e, per l'effetto, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati ed adottare le misure cautelari ritenute più idonee per assicurare la possibilità, dell'Avv. Gianluca Valenti, di scelta in via prioritaria di una delle sedi, site nella Regione Sicilia, reresi disponibili prima dei provvedimenti di scorrimento.

Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa.

ISTANZA EX ART 151 c.p.c – NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del reclamo nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 151 c.p.c., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il reclamante di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto, qualora Codesto Collegio la ritenga opportuna.

Gli avv.ti Mandanici e Puglisi dichiarano che, ai sensi di legge, il procedimento ha valore indeterminabile e, pertanto, verrà corrisposto un contributo unificato pari ad euro 147,00

Messina, 31 luglio 2024



Avv. Fabrizio Mandanici

Avv. Gianclaudio Puglisi

